

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **34/1992** (ECLI:IT:COST:1992:34)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **22/01/1992**; Decisione del **22/01/1992**

Deposito del **03/02/1992**; Pubblicazione in G. U. **12/02/1992**

Norme impugnate:

Massime: **17955**

Atti decisi:

N. 34

ORDINANZA 22 GENNAIO-3 FEBBRAIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 417, 438 e 439 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Suarez Chiguascue Gustavo, iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 13 giugno 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 417, 438 e 439 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che nella richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale possa essere indicato, come nel decreto di citazione davanti al pretore, il consenso preventivo del pubblico ministero al giudizio abbreviato, né che tale consenso possa essere prestato successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio nei termini di cui all'art. 439 dello stesso codice, ovvero nel corso della udienza preliminare;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata sulla base delle argomentazioni svolte negli atti di intervento spiegati nei giudizi rispettivamente definiti con la sentenza n. 81 del 1991 e con l'ordinanza n. 426 del 1991, che hanno riguardato, peraltro, questioni non strettamente pertinenti a quella oggetto del presente giudizio;

Considerato che le norme impugnate hanno esaurito la propria sfera applicativa con la celebrazione della udienza preliminare e con la pronuncia del decreto che dispone il giudizio, sicché, pendendo il procedimento a quo davanti al giudice del dibattimento, le norme stesse non rilevano in alcun modo agli effetti della decisione che il tribunale è chiamato ad adottare;

che, d'altra parte, la tardività del dubbio di legittimità costituzionale è svelata dalla stessa ordinanza di rimessione, nella parte in cui, per motivare la rilevanza della questione, fa leva sul presupposto, del tutto ipotetico, che "verosimilmente l'imputato avrebbe fatto richiesta di rito abbreviato se gli fosse stata ricordata tale sua facoltà nel corso dell'udienza preliminare";

e che, quindi, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 417, 438 e 439 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.